



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE,  
LANNUTTI e CARLINO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE 2011**

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  
30 marzo 1957, n. 361, recanti nuove disposizioni per l’esercizio di voto  
in luogo diverso da quello di residenza

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 48 della Costituzione, nell'indicare come elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che abbiano raggiunto la maggiore età, stabilisce l'egualianza rispetto al diritto di voto e manifesta in modo concreto la parità di diritti sancita nei principi fondamentali all'articolo 3. Le norme che attualmente regolano l'esercizio del diritto di voto non consentono però un'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica del nostro Paese.

La percentuale di cittadini che studiano o lavorano in regioni diverse da quelle di residenza è infatti molto elevata. In regioni come la Basilicata, la Valle d'aosta o il Molise il fenomeno degli studenti fuori sede rappresenta addirittura una parte maggioritaria di coloro che vogliono conseguire un'istruzione universitaria, mentre secondo i dati più recenti forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la percentuale di studenti universitari che in tutto il Paese studia in atenei fuori dalla propria regione ammonta al 21,38 per cento, pari a circa 286.000 persone.

Le agevolazioni ad oggi previste per consentire agli studenti di raggiungere il proprio comune di residenza in occasione dei periodi elettorali risultano troppo spesso inadeguate perché applicabili esclusivamente alle tariffe intere e limitandone così la convenienza.

Se i soli dati riguardanti gli studenti giustificherebbero un intervento normativo volto a consentire un effettivo esercizio del diritto di voto, è necessario tenere in considerazione anche altre categorie di elettori. Il fenomeno del pendolarismo associato ad una crescente precarizzazione del mondo del lavoro spinge sempre più giovani specializzati a cercare opportunità fuori dalla propria regione di residenza. L'ultimo rapporto della Banca d'Ita-

lia sulle nuove evidenze delle dinamiche migratorie sottolinea come il fenomeno del pendolarismo di lungo raggio sia in continua crescita in particolare nel Meridione dove il 2,3 per cento degli occupati (circa 140.000 persone) indica il centro-nord come luogo abituale di lavoro. Tra i giovani e i laureati il fenomeno si fa naturalmente più consistente raggiungendo rispettivamente il 4,4 e il 3,8 per cento.

È di tutta evidenza dunque la necessità di un intervento volto a garantire una reale parità di tutte le categorie di cittadini rispetto al diritto di voto. Necessità confermata dalla presenza di diversi disegni di legge, ancora in attesa di discussione nelle Commissioni affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato, che con forme e metodi diversi si propongono di raggiungere obiettivi simili.

Il disegno di legge in oggetto ha origine da un'iniziativa della società civile ed in particolare del comitato «Io Voto Fuori Sede» che, anche attraverso una petizione sottoscritta da circa 10.000 cittadini, sollecita una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni alle istanze di chi, per diverse ragioni, si trova lontano dal comune di residenza in occasione dei periodi elettorali.

Il presente disegno di legge prevede dunque un procedimento di voto anticipato che consenta agli elettori che ne facciano richiesta di poter esprimere il proprio voto presso le Prefetture vicine al luogo di studio o di lavoro abituale.

In particolare si prevede che l'elettore, senza oneri di giustificazione della scelta, faccia domanda presso la Prefettura-ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza,

dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ed entro trenta giorni dalla data delle votazioni.

Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data delle consultazioni, l'elettore che ne abbia fatto richiesta esprime il proprio voto presso le cabine elettorali allestite negli uffici della Prefettura a cui è stata inviata la domanda di voto anticipato.

Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato ed entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato provvede ad inviare alle Prefetture di destinazione appositi plichi contenenti le schede di voto e allegando un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in essi contenute.

Ogni Prefettura, ricevuti i plichi, assegna all'ufficio elettorale di sezione di destinazione le buste contenenti le schede di voto, provvedendo ad inserirle in una busta recante la dicitura «Voto anticipato» ed ad accorparle al materiale di ogni sezione che invia

ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.

Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale e dopo aver eseguito le opportune verifiche, ripone nell'urna le buste contenenti le schede votate in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse. Qualora le verifiche non dovessero dare esito positivo il presidente di seggio provvede ad annullare la scheda.

La partecipazione diretta alla vita politica del proprio Paese è principio fondante della nostra democrazia e un dovere civico. La normativa vigente già prevede per alcune categorie di cittadini la possibilità di votare in luoghi diversi dall'ufficio elettorale nelle cui liste sono iscritti. È dunque necessario uno sforzo maggiore volto a garantire a tutti l'effettivo esercizio di questo diritto.

Per i motivi ampiamente esposti si auspica, pertanto, una approvazione assai celere del presente provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. La presente legge è volta a favorire l'esercizio del diritto di voto, conformemente ai principi di eguaglianza, libertà e segretezza.

### Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, comma 2, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero sulla scheda a riempimento per la procedura di voto anticipato»;

*b)* all'articolo 30, comma 1, e successive modificazioni, dopo il numero 10, è aggiunto, in fine, il seguente:

«10-*bis*) sei schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*, e sei buste di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 30-*bis*»;

*c)* dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

«Art. 30-*bis*. - 1. Ogni Prefettura - ufficio territoriale del Governo che abbia ricevuto richieste di voto anticipato, ai sensi degli articoli 41-*bis* e seguenti, provvede entro il ventiduesimo giorno che precede le votazioni a:

*a)* predisporre le cabine elettorali in un locale della Prefettura idoneo;

*b)* stampare in numero adeguato, in base alle richieste ricevute, le schede bianche a riempimento di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*;

c) predisporre buste non trasparenti, di colore diverso in base alla votazione di Camera dei deputati, Senato della Repubblica, referendum popolare e Parlamento europeo, in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) in cui inserire la scheda di voto di cui all'articolo 31, comma 1-*bis*;

d) predisporre dei moduli in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b) che attestino che il votante abbia espresso il voto presso l'ufficio della Prefettura, personalmente, in segretezza e libertà; tali moduli presenteranno un apposito spazio per l'apposizione delle firme del votante e del funzionario incaricato di ricevere la scheda votata;

e) predisporre delle buste in numero pari alle schede bianche di cui alla lettera b); tali buste presentano un apposito spazio per l'indicazione di nome, cognome, comune di residenza, sezione di pertinenza del votante ai sensi dell'articolo 36, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonché Prefettura competente per quella circoscrizione elettorale; tali buste sono corredate da appositi sigilli antimanomissione;

f) stampare un prospetto di tutte le liste di tutte le circoscrizioni d'Italia da mettere a disposizione del votante che abbia necessità di consultarlo»;

d) all'articolo 31, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle schede per l'espressione del voto anticipato»;

e) all'articolo 31, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-*bis*. - Le schede per l'espressione del voto anticipato ai sensi degli articoli 30-*bis*, 41-*quater*, 41-*quinquies*, 41-*sexies*, 45, 45-*bis*, 48, 67, 68 e 70 sono bianche a riempimento e presentano:

a) riportata la dicitura "scheda per il voto anticipato";

b) due spazi bianchi per l'apposizione del nome della lista, del numero progressivo e del nome del candidato;

c) tre linee orizzontali per l'espressione del voto di preferenza, ove ciò sia consentito»;

f) alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinaria e della votazione anticipata»;

### Art. 3.

1. Dopo l'articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 41-*bis*. - *I*. Gli elettori possono esercitare il diritto elettorale attivo in data anteriore a quella stabilita per le elezioni senza oneri di giustificazione della scelta, nei modi e nei termini stabiliti agli articoli seguenti.

2. La procedura di voto anticipato di cui al comma 1 si applica alle sole elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; alle consultazioni referendarie; alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 41-*ter* - *I*. L'elettore che intenda esercitare il voto anticipato, dopo l'indizione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ai sensi dell'articolo 1 ed entro il trentesimo giorno prima della data delle votazioni, invia una richiesta alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo competente della provincia in cui intende votare, purché non si trovi all'interno della regione di residenza dell'elettore, con raccomandata con ricevuta di ritorno, compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito del Ministero dell'interno e presso gli uffici di Poste italiane Spa.

Art. 41-*quater* - *I*. Tra il ventunesimo e il quattordicesimo giorno prima della data della

votazione ordinaria, l'elettore che ne abbia fatto richiesta si reca alla Prefettura presso cui ha richiesto di poter votare:

*a)* riceve la scheda di voto e la busta di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 30-*bis*;

*b)* entra nella cabina elettorale predisposta ed esprime il suo voto, scrivendo in stampatello il nome della lista prescelta, o il numero progressivo della stessa e, ove consentito, quello del candidato prescelto; quindi inserisce la scheda votata dentro la predetta busta;

*c)* consegna la busta contenente il voto al funzionario preposto a tale ufficio dal quale riceve il modulo di accompagnamento di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 30-*bis*, lo compila e lo sottoscrive;

*d)* il funzionario provvede alla controfirma e all'apposizione del timbro sulla busta e sul modulo di accompagnamento;

*e)* il funzionario inserisce la busta ed il modulo di accompagnamento di cui alla lettera *d)* del presente comma nella ulteriore busta di cui alla lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 30-*bis* e compila quest'ultima con nome, cognome, comune e sezione di appartenenza del votante e Prefettura competente per quel comune, riferendosi per tale dato all'apposito elenco distribuito dal Ministero dell'interno, affisso nella stanza di voto e liberamente consultabile dal votante; quindi provvede all'apposizione del sigillo antimissione sulla ulteriore busta di cui alla citata lettera *e)*, la sottopone al votante per la sottoscrizione, provvede all'apposizione del timbro e la controfirma a sua volta.

Art. 41-*quinqüies* - 1. Scaduti i termini per l'espressione del voto anticipato, ogni Prefettura presso cui si siano svolte operazioni di voto anticipato, entro il dodicesimo giorno che precede la data delle votazioni ordinarie, provvede a raggruppare per Prefettura di destinazione le singole buste di cui alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 41-

*quater*, ad inserirle in appositi plichi e inviarle alla Prefettura di destinazione con spedizione raccomandata allegando a ciascun plico un verbale di rendiconto sul numero delle buste per l'espressione del voto anticipato in esso contenute.

Art. 41-*sexies* - 1. Ogni Prefettura, ricevuti i plichi di cui all'articolo 41-*quinquies* apre e assegna per Ufficio di sezione di destinazione le buste di cui alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 41-*quater*. Provvede ad inserirle in una busta recante la dicitura «Voto anticipato» ed ad accorparle al materiale di ogni sezione che invia ai sindaci entro il terzo giorno che precede la votazione ordinaria.

2. Qualora dei plichi contenenti schede votate anticipatamente arrivino in Prefettura dopo il termine di cui al comma 1, si procede alla distruzione delle stesse senza aprire in alcuna maniera il contenuto delle buste, mentre il verbale allegato al plico è inviato all'Ufficio circoscrizionale al fine di rilevamento di dati statistici sui voti anticipati non andati a buon fine in ottica di miglioramento delle procedure di voto anticipato».

#### Art. 4.

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 45 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Soltanto nel caso in cui nella sezione sia stato recapitato un plico contenente una sola scheda di voto anticipato di cui all'articolo 41-*quinquies*, schede in numero pari a quello degli scrutatori, del Presidente di sezione e del segretario del seggio non verranno siglate né timbrate»;



b) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

«Art. 45-bis - 1. Prima del rinvio di ogni ulteriore operazione elettorale, di cui all'articolo 45, ottavo comma, il Presidente dell'Ufficio elettorale di sezione:

a) apre, se presente, il plico della Prefettura contenente le schede votate anticipatamente;

b) verifica se il votante le cui generalità sono riportate sulla busta esterna è presente sui registri elettorali;

c) apre ogni busta esterna e verifica la consistenza e correttezza del modulo di accompagnamento;

d) segna nel registro elettorale, nell'apposita casella, menzione dei votanti che hanno espresso il loro voto in via anticipata;

e) ripone le buste contenenti le schede votate nell'urna in modo che vengano scrutinate con le altre, ad operazioni di votazione concluse.

2. Se qualcuna delle verifiche di cui al presente articolo non dà esito positivo o se sono presenti più schede di voto anticipato da parte di uno stesso votante, il Presidente di seggio annulla la scheda e non pone menzione sul registro, sicché qualora il votante si presenti al seggio può esprimere nuovamente il proprio voto».

#### Art. 5.

1. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Nel caso in cui al seggio sia stata recapitata una sola scheda di voto anticipato, il Presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio devono esprimere il proprio voto presso il seggio stesso tramite la scheda a

riempimento e la busta di cui all'articolo 30, comma 1, numero 10-*bis*»;

*b)* all'articolo 55, primo comma, le parole: «né, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto» sono soppresse;

*c)* all'articolo 67, primo comma, numero 3), dopo le parole: «o la firma dello scrutatore», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione delle schede a riempimento per il voto anticipato di cui agli articoli 30-*bis* e 31,»;

*d)* all'articolo 68, dopo il comma 3-*bis*, è inserito il seguente:

«3-*ter*. Il Presidente di seggio provvede a timbrare e firmare ogni scheda per l'espressione del voto anticipato scrutinata»;

*e)* all'articolo 70, primo comma, le parole: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59, 61 e 62» sono sostituite dalle seguenti: «Salve le disposizioni di cui agli articoli 30-*bis*, 41-*quater*, 58, 59 e 62»;

*f)* all'articolo 70, secondo comma, le parole: «che non siano quelle prescritte dall'art. 31» sono sostituite dalle seguenti: «che non siano quelle prescritte dagli articoli 30-*bis* e 31».



